

TRIBUNALE DI ENNA

Ufficio Fallimentare

Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:

dott. Cesare Zucchetto

Presidente

dott.ssa Nelly Gaia Mangiameli

Giudice

dott. Davide G.P. Capizzello

Giudice rel. est.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento n. 2/2013 R.G. Concordato Preventivo

rilevato che, con provvedimento del 15.12.2014, questo Tribunale ha omologato la richiesta di concordato preventivo proposta da MIRITELLO GROUP S.P.A. in liquidazione;

rilevato che è stato contestualmente nominato il liquidatore giudiziale nella persona dell'avv. Pasqualino Bruno;

rilevato che la fase di liquidazione ha subito alterne vicende, e che a tutt'oggi, pur essendo passati oltre quattro anni, di fatto non è stato liquidato alcunchè;

rilevato che il liquidatore giudiziale, all'esito di non sempre comprensibili istanze, è stato convocato dinanzi a questo Tribunale all'udienza in camera di consiglio del 23.1.2019, ma non ha dato spiegazioni convincenti in ordine al tempo trascorso e ai modesti risultati ottenuti;

rilevato che, peraltro, i creditori hanno proposto una serie di istanze nei confronti del Giudice delegato, sostanzialmente dirette al liquidatore giudiziale;

ritenuto, pertanto, che appaia ragionevole revocare il già conferito incarico al predetto liquidatore giudiziale, in ragione della modesta attività prestata, ovvero un solo tentativo di vendita, peraltro effettuato a notevole distanza temporale dalla omologazione del concordato;

ritenuto che appare comunque necessario liquidare un compenso al liquidatore giudiziale revocato, ma che esso, in ragione della modesta, se non minima, attività prestata vada liquidato in via esclusivamente equitativa, difettando nel caso di specie qualsiasi altro metodo di calcolo, nella somma di € 1.500,00, oltre I.V.A., c.p.a. e rimborso delle spese generali nella misura del 5% compenso;

considerato il principio, di rilievo costituzionale, della ragionevole durata delle procedure giudiziali; sentito il Commissario Giudiziale avv. Francesco Azzolina;

P.O.M.

visti gli artt. 37 e 182 r.d. n. 267/1942

revoca l'incarico di liquidatore giudiziale all'avv. Pasqualino Bruno;

liquida il compenso dell'avv. Pasqualino Bruno in € 1.500,00 , oltre I.V.A., c.p.a. e rimborso delle

spese generali nella misura del 5% compenso;

pone il pagamento del compenso a carico della procedura;

nomina liquidatore giudiziale l'avv. Pietro Maria Mela, con studio in Piazza Armerina (EN); rileva, per quanto disposto dall'art. 28 r.d. n. 267/1942, come modificato dal d.l. 20 giugno 2015 n. 83:

- che il predetto professionista non risulta aver svolto l'incarico di commissario giudiziale in procedure di concordato relative al medesimo debitore e di non essere stato unito in associazione professionale con chi abbia svolto tale funzione;
- che il predetto professionista è in possesso di una struttura organizzativa e di risorse che appaiono adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo 104-ter r.d. n. 267/1942;

ammonisce il già nominato Commissario Giudiziale Avv. Francesco Azzolina a vigilare sull'operato del liquidatore.

Si comunichi.

Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del Tribunale, il giorno 8 maggio 2019.

Il Giudice relatore dott. Dayide G.V. Capizzello fl Presidente dott. Cesare Zucchetto

Depositato nella

Concellade

IL FUNZIONARIO CH

Spring Landill